

## Introduzione

Gli usi civici costituiscono una tipologia di gestione delle risorse ambientali che affonda le radici in epoche remote e più specificamente nella necessità di soddisfacimento dei bisogni primari da parte di una comunità attraverso l'utilizzo della terra principalmente di natura collettiva. Tuttavia, se la loro natura economica e materiale risulta il principale elemento della loro concezione, nel corso dei secoli hanno visto sedimentarsi istanze di natura geografica, politica e sociale, tali da rendere gli usi civici un prodotto gestionale assolutamente funzionale al territorio e innovativo, che ha permesso di coniugare sfruttamento economico della natura con la sua tutela e sostenibilità, divenendone un pilastro dell'identità sociale della comunità sul territorio.

Una delle caratteristiche principali del fenomeno è la sua molteplicità di esperienza. Il contesto italiano è sempre stato caratterizzato da una forte varietà nelle pratiche di uso civico, adattatasi alle biodiversità geomorfologiche presenti nel nostro Paese, nonché alle differenti evoluzioni storiche e politico-giuridiche che lo hanno riguardato. I risvolti eterogenei che ne sono conseguiti sono un segno evidente dell'adeguamento alle complessità geografiche operato da parte delle comunità, che, leggendo e interpretando le caratteristiche ambientali del territorio, hanno saputo costruirvi intorno anche la propria identità sociale, sviluppando strategie di utilizzo e gestione dei beni estremamente sostenibili e altamente riproducibili. L'interazione tra la comunità locale, la terra e tutti i suoi elementi, nell'ottica di una tutela degli equilibri naturali al fine di preservarne la sua sostenibilità e redditività economica – pena il depauperamento della risorsa-, ha fatto sì che tra uomo e natura si stabilisse un legame reciproco di appartenenza e scambio. Inoltre, la nascita di questa tipologia di gestione possiede ancora un enorme significato socio-politico: sorgendo in contrapposizione alle forze centrifughe di privatizzazione esclusiva dell'utilizzo del bene, la costituzione di demani gestiti da una universitas di uomini in maniera partecipata e collettiva>.

Ci troviamo dunque di fronte a un fenomeno territoriale a tutti gli effetti, che è stato in grado di operare anche autonomamente, e ha avuto il merito di garantire sopravvivenza alle comunità e un utilizzo distribuito e collettivo dei beni e del territorio. Ad oggi l'osservazione di queste realtà può farci scoprire un funzionale modello di valorizzazione dell'identità territoriale, di salvaguardia ambientale e di sviluppo economico – basti pensare alle produzioni "km 0", o ai presidi "slow food" - fattori determinanti per combattere il disorientamento sociale ed economico contemporaneo. Questo fa degli usi civici un ricco patrimonio storico e ambientale fortemente orientato al futuro.

## Storia e definizione degli usi civici

Essi ripetono la loro origine dal collettivismo agrario romano e germanico, ma il loro massimo sviluppo si ebbe in epoca medievale, durante il fenomeno della feodalizzazione della terra, a causa della speciale organizzazione di questo istituto, nel quale gli usi civici, insieme con la colonia perpetua, rappresentavano il modo con cui i vassalli del barone si frapponavano al dominio completo della terra e del suo sfruttamento al fine di procacciarsi i mezzi necessari alla loro esistenza. Di qui la presunzione giuridica "*ubi feuda ibi demania*" cioè, dove vi è il feudo, vi sono gli usi civici (*demani feuda*). Nel periodo dei Comuni, subentrati nella maggior parte dei casi questi nei diritti dei feudatari, si costituirono i *demani comunali*, sui quali gli abitanti esercitarono diritti di godimento collettivo che, spettando ad essi per la loro qualità di cittadini del comune, erano denominati usi civici. Il contenuto di questi era assai vario, dipendente soprattutto dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio da sfruttare – da qui la varietà delle denominazioni. I principali furono:

- Cacciare;
- Seminare;
- *Erbatico*: 'uso civico' di far erba, sia come sostentamento agli animali sia per altri fini;
- *Boscatico*: detta anche *legnatico* o *stirpatico*, riguardava il poter fare legna nei boschi.
- *Pascolatico*: diritto a condurre e a far pascolare mandrie e greggi;
- Spigolare;
- Raccogliere fronde, ghiande o simili;
- Raccogliere sabbia e pietre;

Durante il sec. XVIII la dottrina mercantilista prima e illuminista dopo contrastarono fortemente gli usi civici. I suoi principi furono seguiti dai sovrani illuminati del secolo, i quali iniziarono tutta una serie di riforme tendenti appunto a liberare la proprietà da tali servitù, le quali che s'intensificarono nei secoli successivi. Ciò nonostante, gli usi civici continuarono a esercitarsi sopra una sterminata superficie di terreno.

La legge che definì principi e modalità di risoluzione per la gestione degli usi civici dopo l'Unità d'Italia fu R.D. 22 maggio 1924, n. 751, trasformato in legge 16 giugno 1927, n. 1766.

L'accertamento e la liquidazione degli usi civici vennero demandati ad una magistratura speciale, denominata "Regio commissario per la liquidazione degli usi civici", rivestita di funzioni amministrative e contenziose. Contro le sue decisioni in

contenzioso si può ricorrere alla sezione speciale degli usi civici, istituita presso la corte di appello di Roma, e avverso le sentenze di questa è ammesso il ricorso per Cassazione.

## **1 Il caso di Ponza e il diritto di uso civico sull'isola di Zannone**

Nell'ambito del tema delle GEP 2022, il caso preso in esame può essere perfettamente rappresentativo del tema trattato. Infatti, il fondo archivistico del Regio Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma[2], conservato nell'Archivio di Stato di Latina, conserva la pratica relativa proprio all'attività di ricerca archivistica e documentale svolta dallo stesso sulla verifica di eventi terreni gravati da usi civici sull'isola di Ponza e sulla conferma di quelli gravanti sull'isola di Zannone, a conferma di come il patrimonio documentale ha rappresentato una testimonianza di un assetto

Il Commissariato, con decreto commissariale del 21 gennaio 1937, affidava al perito Alfredo Gagliano l'indagine sulla presenza di territori demaniali nel comune ponziano. Il caso in questione risulta da subito di difficile lettura, in quanto, a detta dello stesso perito, "nessun altro documento si ritrova negli archivi del Commissariato", né viene riscontrata corrispondenza tra lo stesso e il Comune, né viene trovata documentazione relativa la periodo francese né a quello borbonico, durante i quali erano iniziato quel lungo processo di privatizzazione delle terre tramite le diverse commissioni di eversione alla feudalità. Tuttavia, nonostante "la mancanza di ogni indicazione nelle fonti cui si è soliti far capo per le indagini del caso"[3], il perito è ben cosciente della necessità della ricerca storica, tanto che "ha reso necessario insistere nelle ricerche storiche mai sino ad oggi da alcuno tentate, allo scopo di ottenere il necessario lume[4]". Da qui l'indagine nell'archivio storico della famiglia Farnese, antichi possessori dell'arcipelago ponziano[5]. La ricerca archivistica porta a certificare la natura giuridica allodiale[6] – e non feudale – del possesso dell'isola da parte della famiglia Farnese, godute in piena e libera proprietà privata e non soggetto ad oneri o gravate di usi civici.

Unica isola esclusa dalla presente situazione giuridica è l'isola di Zannone. Se dapprima il Re di Napoli, con un rescritto del 30 ottobre 1816, ne ordinava il censimento catastale dell'isola in vista di una sua devoluzione agli abitanti ponziani, successivamente il Demanio statale ne rivendicava il possesso contro la stessa comunità, sostenendo essere decaduti i titoli di rivendicazione. La questione venne definita solo il 7 maggio 1903 attraverso una conciliazione tra i due attori: a fronte di un pagamento annuo di 150 lire, il "Il demanio dello Stato rinuncia interamente e definitivamente a qualsiasi diritto che per qualsiasi titolo avesse nel rappresentato suo dominio e sulla proprietà dell'isoletta Zannone e ne trasferisce nel Comune di Ponza, che l'accetta la piena ed assoluta proprietà da qualsiasi titolo possa il dominio stesso derivare[7]". Approvata dai rispettivi organi giuridici – Comune di Ponza e Ministero delle Finanze – la transazione veniva omologata con il R.D. del 26 ottobre 1913.

A seguito della suddetta perizia, il Commissariato emana il decreto di assegnazione degli usi civici dell'isola alla comunità ponziana[8]: gli abitanti potranno "usufruire dei prodotti boscherecci (sic) del suolo, e cioè il diritto di legnatico e quello di raccolta dei frutti spontanei oltre quello di estrazione di pietre e sabbie[9]", confermando ciò che già veniva sancito nel "Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei demani del Comune di Ponza[10]" in vigore dal marzo 1911.

## **Il caso di Priverno - ASLt – Prefettura di Latina – Divisione I: Gabinetto – B. 476, Fasc. 7**

Altro fondo archivistico interessato dalle pratiche di gestione e liquidazione degli usi civici è il fondo della Prefettura di Latina.

Tale pratica viene qui esposta in quanto rappresentativa di quel fenomeno di alienazione e dismissione del patrimonio agrario e dei diritti che vide caratterizzare molte amministrazioni comunali durante gli anni della Ricostruzione post-bellica, nel segno di un'industrializzazione frenetica – in alcuni casi troppo – del territorio.

In questo caso il fascicolo riguarda la pratica avanzata dal comune di Priverno in merito alla richiesta di alienazione di un terreno di 10 ha, gravato di usi civici, in favore di una società privata, la "Siporex-Priverno", in cambio, da parte dell'azienda, della costruzione di un insediamento industriale.

Il fascicolo contiene la corrispondenza tra la Giunta provinciale amministrativa, il Comune e la Prefettura circa il controllo "politico" e finanziario della società e la prassi amministrativa da tenere per ottenere le varie autorizzazioni per la formulazione della richiesta da avanzare in merito.

Tra questa, la copia della deliberazione del Commissario prefettizio, con la quale si autorizza l'amministrazione comunale ad avanzare al competente Ministero dell'Agricoltura e delle Finanze l'istanza di alienazione. La "giustificazione" a tale richiesta, al di là dell'esiguità dell'estensione del terreno – che non preclude il godimento del pascolo da parte della popolazione – o della congruità del prezzo del valore dello stesso, viene basata soprattutto su un indirizzo politico e sociale ben preciso, come dichiarato nelle parole del Commissario prefettizio: "da molti decenni ormai tali forme di godimento non sono più ritenute consone alle moderne esigenze sociali e di progresso agrario [...] si è dimostrato che l'agricoltura e la zootecnia, se non esercitate su basi scientifiche, non sono in grado di assicurare a chi le pratica neppure il minimo fabbisogno fondamentale di vita, e, dall'altra, la collettività nazionale rivolge tutta la sua ansia ed ogni suo sforzo verso nuove forme di attività economiche, incontrate nell'industria[11] [...]".

[1] A. BULGARELLI LUKACS, *La gestione delle risorse collettive nel Regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, in (a cura di) A. ALFANI, R. RAO, *La gestione delle risorse collettive: Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Ed. Angeli, Milano, 2011, p. 227-228.

[2] Il fondo (1918-1958), versato in Archivio nel 1959, corrisponde ad un solo fascicolo, composto di 138 cc. L'isola ponziana, di giurisdizione della provincia di Terra di Lavoro, alla soppressione della stessa nel 1927 passò alla provincia di Napoli, fino alla sua unione con la neonata provincia di Littoria con R.D. 658/1937. Di conseguenza, anche per la questione della liquidazione degli usi civici, avvenne il passaggio da quello di Napoli a quello di Roma, competente per la nuova provincia pontina.

[3] ASLt, Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma, II-Relazione sulla risultanza dell'istruttoria compiuta dall'Ing. Alfredo Gagliano, in data 30 aprile 1937.

[4] *Ibidem*.

[5] Cfr. Scheda SIUSA "Comune di Ponza" <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=7958>

[6] Il termine "allodio" (parola di origine germanica avente il significato di "pieno possesso") era utilizzato per indicare un terreno di piena e libera proprietà privata, non soggetto ad oneri; in antitesi al termine "feudo" (o beneficio feudale), che stava ad indicare la terra posseduta dal vassallo su concessione di un signore, con l'onere di prestazioni di carattere reale o personale (fedeltà, vassallaggio, obbligo di offrire le proprie armi a difesa del signore). Sul terreno allodiale non vi erano usi civici (in specie di pascolo).

[7] ASLt, Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma, II-Relazione sulla risultanza dell'istruttoria compiuta dall'Ing. Alfredo Gagliano, in data 30 aprile 1937.

[8] ASLt, Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma, IV-Decreto originale di determinazione di usi civici sul terreno costituito dall'isola di Zannone dell'Arcipelago Ponziano, in data 5 novembre 1937.

[9] *Ibidem*.

[10] ASLt, Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma, IX-Corrispondenza: fogli n. 97 -Allegato n. 15

[11] ASLt - Prefettura di Latina - Divisione I: Gabinetto - B. 476, Fasc. 7 - Delibera del Commissario Prefettizio.